

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2378)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLLESELLI, BUCCINI, MAZZOLI, ZANON, CACCHIOLI, TEDESCHI Franco, CASSARINO, SPORA, TIRIOLO, CURATOLO e DE MARZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1975

Estensione al personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato (ufficiali) della indennità di istituto e delle altre retribuzioni nella misura dovuta alle forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione forestale dello Stato svolge precise funzioni di polizia, delle quali si ha nozione anche nelle legislazioni preunitarie, legate ai compiti di tutela del patrimonio boschivo nazionale, ai prevalenti fini della difesa del suolo e del buon regime delle acque, alla salvaguardia in genere di interessi pubblici.

Queste funzioni hanno richiesto, in ogni tempo, una Amministrazione strutturata con personale in possesso di uno stato giuridico omogeneo, considerato che l'adempimento delle funzioni d'istituto deve trovare riscontro in direttive unitarie realizzate da personale gerarchicamente preordinato.

Al Corpo forestale dello Stato, nella sua attuale struttura unitaria, in virtù dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale

12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 538, è attribuito, tra numerosi altri compiti, il settore specialistico della polizia forestale, con conseguente addestramento del personale.

Anche l'articolo 8 del decreto n. 804 configura tale fisionomia del personale del Corpo come entità omogenea costituita da Ispettori del ruolo tecnico superiore (ufficiali) e da sottufficiali, guardie scelte e guardie, chiarendo in modo esplicito che questo personale è personale tecnico con funzioni di polizia: gli Ispettori ed i sottufficiali sono provvisti della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, mentre le guardie scelte e guardie di quella di agente di polizia giudiziaria. Ufficiali, sottufficiali e guardie forestali sono anche agenti di pubblica sicurezza.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il predetto articolo, sempre a conferma del citato criterio di omogeneità, dichiara altresì che gli « Ufficiali, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali sono esenti dal richiamo in servizio militare per istruzione o mobilitazione » trattandosi di personale preposto ad attività organizzate nell'interesse dello Stato secondo una precisa concezione finalistica.

Le considerazioni di cui sopra rendono evidente il concetto che nell'ambito dei servizi affidati al Corpo forestale dello Stato, per quanto inerisce alle funzioni di polizia, non può ipotizzarsi la scissione delle prestazioni in sede operativa e segnatamente delle funzioni dell'ispettore-ufficiale forestale da quelle del personale sottufficiali e guardie, dato che si tratta, come detto, di attività collegate e combinate che non ammettono minimamente diversificazioni o soluzioni privilegiate, nell'ambito di forze ordinate ed operanti per un unico fine.

Invero, l'ispettore-ufficiale forestale, quale rappresentante dell'interesse pubblico, ha sempre proposto ed attuato, secondo le norme dell'ordinamento giuridico, gli strumenti che danno vita all'attività di polizia forestale, alla quale è successivamente preposto anche il personale del ruolo tecnico inferiore (sottufficiali, guardie scelte e guardie).

L'ispettore-ufficiale del Corpo forestale dello Stato dirige e svolge cioè quelle stesse importanti funzioni per le quali l'indennità di istituto è stata concessa ai sottufficiali e guardie del Corpo forestale ed agli appartenenti alle Forze di polizia.

Ad onta di ciò si deve rilevare una sperequazione mortificante che viene a colpire il personale ispettori-ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Infatti, mentre al personale tecnico inferiore costituito da sottufficiali, guardie scelte e guardie, le recenti disposizioni legislative (legge 28 aprile 1975, n. 135) hanno giustamente riconosciuto il diritto all'aggiornamento della indennità di istituto, analogamente a quella corrisposta ai similari

Corpi di polizia, l'ispettore-ufficiale forestale, invece, non è stato ricordato per quanto concerne l'estensione della indennità *de quo*, che è stata ritenuta la voce retributiva emblematica della particolare funzione delle forze di polizia.

Altra sperequazione riguarda il trattamento economico in generale. Occorre perciò adeguare anche la retribuzione degli ispettori-ufficiali del Corpo forestale dello Stato a quella dei pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato (tabella 1 allegata: equiparazione dei gradi e delle qualifiche).

Cosicchè nell'ambito della categoria serpeggia un giustificato stato di insoddisfazione cui con il presente disegno di legge si intende porre riparo, atteso che la differenziazione, oltre che essere mortificante, contrasta col dettato costituzionale che vuole parità di diritti e di doveri per identiche prestazioni.

Lo Stato, quindi, non può rimanere insensibile verso una benemerita categoria di funzionari che è portata ad operare spesso in situazioni delicate, difficili e pericolose. Occorre, inoltre, provvedere doverosamente e urgentemente considerato che nel momento attuale il Parlamento ha affidato al Corpo forestale dello Stato altre importanti, delicate funzioni con le recenti norme sulla difesa dei boschi dagli incendi (legge 1° marzo 1975, n. 47) che vedranno come sempre accomunati ispettori (ufficiali), sottufficiali e guardie forestali in una stessa missione intesa a prevenire e reprimere quella dilagante criminalità ecologica che minaccia la sfera pubblica negli interessi presenti e in quelli futuri.

Si sottopone, pertanto, come atto di giustizia, all'approvazione il seguente disegno di legge che incide sul bilancio dello Stato per lire 400 milioni, cioè in una misura assai esigua stante la ridotta consistenza numerica degli ufficiali forestali (ispettori). A fronte di tale spesa va considerato, infine, che il gettito dei proventi per pene pecuniarie in materia di reati forestali viene incassato dall'Erario.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, al direttore generale capo del Corpo forestale dello Stato ed al personale tecnico superiore (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato sono dovuti, in ogni tempo e luogo, gli assegni, le competenze ordinarie ed eventuali, l'indennità mensile di istituto e le altre indennità di qualsiasi natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'equiparazione dei gradi e delle qualifiche risulta dalla tabella allegata.

## Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede a carico del capitolo 4060 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

EQUIPARAZIONE DEI GRADI E DELLE QUALIFICHE DEGLI UFFICIALI-  
ISPETTORI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Grado di funzione	Parametro	Qualifiche forestali	Grado corrispondente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
<i>a) Ruolo dei dirigenti</i>			
<i>C</i>	—	Dirigente generale Capo del Corpo forestale dello Stato e Direttore generale dell'economia montana e foreste	Tenente generale
<i>D</i>	—	Dirigente superiore o Ispettore generale	Maggiore generale
<i>E</i>	—	Primo dirigente o Ispettore capo	Colonnello ispettore
<i>b) Ruolo dei direttivi</i>			
—	615	Ispettore capo aggiunto	Tenente colonnello
—	560		
—	530		
—	500	Ispettore superiore	Maggiore
—	420		
—	285		